CAMERA DEI DEPUTATI N. 1659-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **PANDOLFI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(REALE ORONZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PRETI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(TANASSI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(COLOMBO VITTORINO)

nella seduta del 3 luglio 1969

—

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili

Presentata alla Presidenza il 16 luglio 1969

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Conviene esaminare preliminarmente le ragioni che hanno indotto il Governo a raccogliere in un unico testo legislativo una serie di norme in materia di regime fiscale di alcuni prodotti tessili, e ad adottare per esse la forma del provvedimento provvisorio con forza di legge, con la emanazione del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, che la Camera dei deputati è chiamata ad esaminare ai fini della conversione.

L'ambito legislativo entro cui va ricondotto il provvedimento si presenta in termini chiaramente definiti. Trattasi della sfera di produzione legislativa che è rivolta ad elimi-

nare dal nostro regime fiscale le misure che determinano effetti discriminatori, nei rapporti di interscambio commerciale con l'estero, incompatibili con gli obblighi assunti dall'Italia attraverso i trattati internazionali da essa sottoscritti. Tra questi, in particolare, il trattato istitutivo della Comunità economica europea (trattato di Roma del 25 marzo 1957) e il trattato che dà origine al GATT (Accordo generale sulle tariffe e il commercio: trattato di Ginevra del 30 ottobre 1947).

Il nucleo centrale e caratterizzante delle norme contenute nel decreto-legge in esame rientra negli adempimenti previsti per gli Stati contraenti dai due citati trattati. Occorre per altro rilevare, a proposito degli obblighi derivanti dal trattato istitutivo della CEE, che il presente provvedimento non appartiene alla normativa più complessa prevista dal trattato agli articoli 100 e seguenti, sotto la denominazione di « ravvicinamento delle legislazioni »; non si propone cioè di introdurre disposizioni organiche di carattere permanente, tendenti ad uniformare il nostro regime fiscale in materia di imposte indirette, e più precisamente di imposte sulla cifra d'affari, alle direttive adottate da parte degli organi della Comunità economica europea ai sensi del citato articolo 100 del trattato di Roma.

Lo scopo del provvedimento in esame è più limitato e risponde alla urgente necessità, più volte richiamata nei casi di specie, come si vedrà, dalla Commissione della CEE, di dare esecuzione agli obblighi previsti dagli articoli 95 e 96 del trattato, concernenti la rimozione di quelle misure fiscali che, ponendo in essere discriminazioni di fatto tra prodotti nazionali e prodotti degli altri Stati membri della Comunità, si traducono nelle cosiddette « barriere non tariffarie », per loro natura non compatibili con il principio di un mercato comune.

Si tratta pertanto di misure circoscritte, necessarie ed urgenti, ben diverse da norme generali e permanenti quali sarebbero, per citare l'esempio più cospicuo ed attuale, quelle volte alla introduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), espressamente richiesta dalle direttive adottate dal Consiglio della CEE l'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. Se per disposizioni legislative di questo tipo non è pensabile il ricorso al decreto-legge, esso è invece pienamente giustificato quando si debba, come nel caso in esame, far fronte a situazioni che richiedono immediati interventi e che si inquadrano nell'ipotesi dei « casi straordinari di necessità e d'urgenza », di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione della Repubblica.

È pur vero che non tutte le norme del presente decreto-legge appartengono alla descritta categoria, potendosi configurare le disposizioni degli articoli da 11 a 19 come normali modificazioni a norme impositive e tecniche in tema di imposta di fabbricazione su tipi particolari di prodotti tessili. Si osserva tuttavia che, a parte l'evidente opportunità di comprendere in un unico testo un pacchetto di norme omogenee quanto alla materia, è sempre necessario garantire il mercato di prodotti soggetti a un mutamento di regime tributario dal rischio, non altrimenti eliminabile se non con provvedimenti a effetto immediato e simultaneo, di movimenti a carattere speculativo.

Per chiarezza di esposizione si terranno comunque distinte, in due diversi gruppi di norme, le disposizioni che danno attuazione ad obblighi internazionali in tema di regime fiscale dei prodotti tessili, e le disposizioni semplicemente modificative dei criteri di applicazione dell'imposta di fabbricazione su particolari prodotti del settore.

1. — MODIFICAZIONI DEL REGIME FISCALE DI ALCUNI PRODOTTI TESSILI PER QUANTO RIGUARDA MISURE CON EFFETTI DISCRIMINATORI INCOMPATIBILI CON GLI OBBLIGHI DERIVANTI DA TRATTATI INTERNAZIONALI.

Il gruppo di norme riconducibili alla presente categoria, come più sopra illustrato, comprende gli articoli da 1 a 10 del decreto-legge in esame. Tale gruppo di norme a sua volta concerne tre distinte materie, per le prime due delle quali vengono rimosse tassazioni differenziali incompatibili con le regole della Comunità economica europea, mentre per la terza si tende ad eliminare disposizioni fiscali in contrasto con le norme GATT.

A. — *Sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonché della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche, e istituzione di una addizionale IGE sulle materie prime tessili di cotone (articoli da 1 a 6 del decreto-legge).*

L'effetto discriminatorio a vantaggio dei prodotti tessili nazionali e a svantaggio della produzione dei paesi della CEE trae origine dalla disparità del sistema di riscossione dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre

tessili naturali, artificiali e sintetiche (riscossione in abbonamento, sulla base di un canone per fuso-anno nel caso di prodotti da fibra in fiocco o per filiera-anno nel caso di prodotti da materie prime artificiali o sintetiche), rispetto al sistema di riscossione della corrispondente sovrimposta di confine gravante sui similari prodotti importati dall'estero e al sistema di liquidazione del rimborso dell'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali esportati all'estero (nell'uno o nell'altro caso riscossione col sistema dell'imposta pro-chilo di prodotto, secondo il peso e il titolo dei filati).

Perché l'incidenza effettiva dei due diversi sistemi di riscossione dia luogo a un sostanziale equilibrio, si dovrebbe presupporre la costanza nel tempo del livello di produttività delle macchine tessili impiegate per la produzione di filati. Come è noto, la realtà è ben diversa e negli ultimi vent'anni si è passati, ad esempio, da fusi capaci di nove-diecimila giri al minuto a fusi che toccano quattordici-quindicimila giri. Si è determinata in conseguenza una divaricazione progressiva tra l'incidenza sul prodotto dell'imposta di fabbricazione riscossa in abbonamento, incidenza sempre minore nel tempo per l'aumentata capacità produttiva dei fusi e delle filiere su cui il canone fisso è commisurato, e l'incidenza della sovrimposta di confine sui prodotti importati nonché del rimborso d'imposta per i prodotti nazionali esportati, incidenza non soggetta a variare col variare della produttività essendo in questo secondo caso l'imposta calcolata sul chilo di prodotto.

Tale divario, di elevate proporzioni soprattutto per i titoli fini e finissimi, si è risolto in un doppio effetto discriminatorio. In primo luogo si è posta in essere una situazione di svantaggio, rispetto ai prodotti nazionali, per i prodotti dell'area comunitaria che vengono importati in Italia (la sovrimposta di confine incide più che la corrispondente imposta di fabbricazione sui filati nazionali). Non viene quindi rispettato il disposto dell'articolo 95 del trattato di Roma, il cui primo comma recita: « Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari ».

In secondo luogo si è determinato in pratica un premio all'esportazione dei prodotti nazionali, usufruendo i produttori italiani di un rimborso dell'imposta di fabbricazione superiore all'ammontare dell'imposta effettivamente assolta. Ne risulta una situazione incompatibile con l'articolo 96 del citato trattato: « I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno d'imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente ».

In relazione a tali anomalie che danno origine ad un vero e proprio sistema di tassazioni differenziali, la Commissione della Comunità economica europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, la procedura di cui all'articolo 169 del trattato istitutivo della CEE, che così dispone: « La Commissione quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizione di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la corte di giustizia ». Il parere motivato della Commissione è stato espresso in data 8 maggio 1968: la contestazione di inadempienza si riferisce appunto ai citati articoli 95 e 96 del trattato. Non potendosi nutrire dubbi sulla fondatezza delle eccezioni mosse, si rendeva necessario provvedere nella direzione prevista dal decreto-legge in esame.

Qualche considerazione particolare meritano gli articoli 1, 2, 3 e 6. L'articolo 1, nel disporre la cessazione del regime fiscale attuale introdotto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, che istituì l'imposta di fabbricazione dei filati in luogo della precedente addizionale sul prezzo dei prodotti tessili, adotta la formula della sospensione a termine, fino al 31 dicembre 1971, anziché quella, che a primo aspetto potrebbe sembrare più naturale, della soppressione.

La preferenza è per altro giustificata da ragioni di tecnica legislativa. Si potrà correttamente parlare di soppressione del regime attuale solo quando, in ossequio alle direttive comunitarie per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposta sulla cifra d'affari, si darà vita ad una unica imposta sul valore aggiunto; il che accadrà, secondo l'impegno assunto dal Governo italiano, con il 1° gennaio 1972. Si noti inoltre che il decreto-legge in esame lascia in vigore, sia pure con diversa disciplina, l'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti tessili – vedansi gli articoli 11 e seguenti – diversi dai filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche.

Quanto agli effetti del disposto dell'articolo 1, oltre a quelli fondamentali già ricordati, vale la pena di sottolineare favorevolmente il fatto che vengono eliminati in radice, con la sospensione dell'imposta di fabbricazione, gli inconvenienti tecnico-impositivi del regime attuale; il sistema dell'abbonamento, oltre a non poter registrare esattamente le eventuali riduzioni nell'impiego dei macchinari istallati, tende a determinare spinte alla utilizzazione intensiva, e spesso irrazionale sul piano tecnico, degli impianti medesimi.

Con il venir meno dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione si pone il problema di regolare con norma transitoria il rimborso dell'imposta stessa, versata anticipatamente in rate mensili, per i prodotti esportati all'estero. Vi provvede l'articolo 2 del decreto-legge in esame, che accorda la restituzione dell'imposta per i prodotti esportati fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto.

La norma trova evidente giustificazione nei tempi tecnici richiesti dalle operazioni commerciali di esportazione. È parso anzi alla Commissione che il periodo di proroga del rimborso dovesse essere congruamente ampliato, sia in relazione al fatto che i 90 giorni previsti dal decreto comprendono il periodo feriale, sia soprattutto per evitare dannose distorsioni nel ritmo delle operazioni di commercio estero delle aziende produttrici. La Commissione si è trovata unanime nel proporre l'estensione del rimborso ai prodotti esportati sino al 31 dicembre 1969.

L'articolo 3 istituisce, per tutto il periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati, un'addizionale speciale IGE del 5 per cento su alcune materie prime tessili (cotone in massa, cascami di cotone, cotone cardato o pettinato), in funzione compensativa delle minori entrate conseguenti all'attuazione del disposto dell'articolo 1. Su tali materie l'aliquota IGE prima dell'entrata in vigore del decreto in esame era del 7,20 per cento (6 per cento in base all'articolo 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757; 1,20 per cento di addizionale, ai sensi della legge 15 novembre 1964): l'aliquota complessiva risulta quindi ora del 12,20 per cento.

Il regime definitivo della restituzione d'imposta a partire dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 2 del decreto, è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 6. Esse prevedono, per i prodotti tessili tratti dalle materie prime assoggettate dal precedente articolo 3 all'addizionale speciale IGE del 5 per cento, che la restituzione dell'IGE all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione siano aumentate mediante l'applicazione di aliquote integrative. Queste ultime sono stabilite nella misura e secondo i criteri differenziali già adottati, per i prodotti aventi per base i filati di lana, dalla legge 29 maggio 1967, n. 370. Sono previste tre categorie di prodotti, con aliquote progressivamente crescenti: 1,35 per cento per i manufatti e le confezioni, 1,90 per cento per i tessuti e i filati preparati per la vendita al minuto, 2,50 per cento per i filati non preparati per la vendita al minuto.

Come naturale corrispettivo delle norme sin qui illustrate in materia di regime fiscale dei filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche, la Commissione ha preso in considerazione il problema della sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana, già disposta con il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e destinata a cessare con il prossimo 31 dicembre 1969, data originariamente prevista per l'introduzione dell'IVA. La Commissione è stata unanime nel riconoscere l'opportunità di inserire nel testo del decreto-legge in esame una apposita norma diretta a prorogare sino al 31 dicembre 1971, in analogia a quanto previsto per i filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche, la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana.

B. — *Modificazioni al regime impositivo IGE sulle lane (articoli 7 e 8).*

Nel settore dei prodotti tessili aventi come materia prima la lana, sospesa l'imposta di fabbricazione, come sopra ricordato, con il citato decreto-legge 4 dicembre 1965, n. 1118, la Commissione della Comunità economica europea ha emesso nello scorso anno un parere motivato a norma dell'articolo 169 del Trattato di Roma, relativamente a due residue tassazioni differenziali all'importazione, giudicate incompatibili con le disposizioni dell'articolo 95 del Trattato.

a) Nel primo caso si tratta dell'effetto discriminatorio, a danno delle imprese dell'area comunitaria che esportano lana in Italia, derivante dal fatto che, anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, le lane ricavate dal delanaggio delle pelli negli stabilimenti delle stesse ditte utilizzatrici non erano assoggettate all'IGE, non verificandosi il presupposto dell'imposizione,

cioè la vendita effettuata dal produttore. In realtà, danneggiate non erano soltanto le imprese straniere esportatrici, ma anche le imprese italiane di delanaggio non integrate, il cui prodotto, essendo venduto alle aziende utilizzatrici, era soggetto a un'imposta IGE complessiva dell'11,20 per cento.

Si giustifica così l'articolo 7 del decreto in esame. Esso prevede che l'imposta generale sull'entrata per le lane da delanaggio sia assoluta non solo nel caso della vendita del prodotto, ma anche nel caso del passaggio dello stesso dal reparto di slanatura agli altri reparti d'impiego nell'ambito della medesima azienda. Quanto all'aliquota, l'onere tributario è stabilito nella misura del 2,50 per cento, facendosi luogo, tenendo conto dell'addizionale, a una imposizione complessiva del 6,50 per cento, inferiore di punti 3,70 a quella prevista per le lane di tosa. Si ottiene in tal modo un risultato perequativo per le lane da delanaggio nei confronti delle lane di tosa, dal momento che sulle prime, a monte del processo di slanatura, grava l'IGE a cui sono assoggettate le pelli lanute.

b) Un secondo caso di imposizione IGE sulle lane avente un effetto discriminatorio nel senso sopra ricordato, si era determinato con l'entrata in vigore del già citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, istitutivo di una addizionale speciale all'IGE sulle materie prime laniere. L'effetto di tassazione differenziale all'importazione risultava dall'applicazione, nella misura uniforme del 4 per cento, della detta addizionale speciale sia alle lane gregge (sulle quali è normalmente assolta l'imposta per le lane nazionali), sia alle lane cardate o pettinate (che sono generalmente di provenienza estera).

Poiché il valore di queste ultime è superiore a quello delle lane gregge, aggiungendosi al valore della materia prima il costo delle operazioni di cardatura o di pettinatura, l'imposta finiva per gravare in maniera sperequata a danno delle lane di provenienza estera che vengono importate cardate o pettinate. L'articolo 8 del decreto-legge in esame elimina appunto la detta sperequazione, riducendo dal 4 per cento al 3,60 per cento l'aliquota dell'addizionale speciale all'IGE sulle lane cardate o pettinate.

C. — *Perequazione dell'imposizione IGE sul cotone* (*articolo 9*).

Gli obblighi assunti dall'Italia con la sottoscrizione del trattato GATT hanno imposto la definizione legislativa, mediante le disposizioni dell'articolo 9 del decreto in esame, di una controversa questione legata al particolare regime impositivo IGE riservato al commercio del cotone nazionale. Anche in questo caso le contestazioni mosseci in sede GATT si appuntavano sulla tassazione differenziale all'importazione, a cui dava luogo la speciale condizione impositiva riservata al cotone in massa di produzione nazionale dall'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267, in deroga al regime generale previsto dalla legge 12 agosto 1957, n. 757. In effetti l'imposizione preferenziale accordata al cotone in massa di produzione nazionale, rispetto a quello di provenienza estera (4 per cento anziché 7,20 per cento), rifletteva la necessità di compensare in qualche maniera gli altri oneri tributari gravanti sul cotone nazionale, e cioè l'IGE sul cotone in seme, da cui mediante sgranatura si ottiene il cotone in massa, applicata nella misura del 3 per cento per ogni passaggio.

L'anomalia rispetto alle disposizioni dell'articolo 3 del trattato GATT, che fa obbligo di praticare per il cotone proveniente dai paesi aderenti all'accordo aliquote d'imposta identiche a quelle praticate per il cotone nazionale, era comunque evidente e doveva essere rimossa con opportune norme perequative.

Esse sono contenute nell'articolo 9, che abroga l'articolo 5 della citata legge 21 marzo 1958, n. 267, e riassoggetta il cotone in massa di produzione nazionale all'aliquota IGE in vigore per il prodotto estero similare; con l'importante precisazione, tuttavia, che l'IGE assolta sul cotone in massa assorbe l'imposta che sarebbe dovuta per il cotone in seme. Si raggiunge quindi, secondo una tecnica impositiva più appropriata e non contrastante con le regole GATT, un equo assetto tributario per il cotone nazionale, al quale vengono evitate le successive imposizioni lungo l'arco del processo di trasformazione della materia prima.

2. — MODIFICAZIONI AL REGIME DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU TALUNE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE.

Gli articoli da 11 a 20 del decreto-legge in esame, che costituiscono, come si è visto, un gruppo di norme distinto da quelle di cui alla precedente serie di articoli, introducono modificazioni, in gran parte suggerite dalle mutate condizioni tecnologiche della produ-

zione, al regime applicativo dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su un certo numero di prodotti tessili diversi dai filati di cotone e di fiocco di fibre naturali e sintetiche di cui all'articolo 1 del decreto, e quindi non soggetti alla sospensione dell'imposta. Occorre rilevare che l'imposta di fabbricazione rimane in vigore per quelle categorie di prodotti per i quali non si determinano, almeno in misura obiettivamente rilevante, le disposizioni e le descriminazioni verificatesi invece per i filati sopra ricordati.

In tali categorie rientrano i filati di alcune fibre naturali (lino, canapa, ramié, agave, manila, sisal, cocco, sparto di ginestra, gelsolino e simili), le lamette e simili polipropileniche e polietileniche, i monofili di fibre artificiali e sintetiche, i filati di vetro, oltre ad altri prodotti derivati.

Per i filati di fibre naturali come il lino, la canapa, e le altre appena citate, l'articolo 11 stabilisce una riduzione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione, con ciò determinando un ulteriore aggiustamento delle stesse – una prima riduzione era già stata disposta con il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029 – rispetto alla aumentata produttività degli impianti. Viene così contenuta la divaricazione tra incidenza dell'imposta riscossa in abbonamento e incidenza della sovrimposta di confine e del rimborso, liquidati con il sistema pro-chilo.

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 18 introducono una serie di particolari disposizioni modificative del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, decreto che detta norme impositive e tecniche in materia di imposta di fabbricazione su diverse categorie di fibre artificiali e sintetiche. Viene rivisto il sistema delle aliquote in relazione a nuove e più aggiornate classificazioni dei prodotti e vengono stabiliti nuovi adempimenti nel settore fiscale considerato. Si distingue dalle altre la disposizione dell'articolo 18, soppressiva, in sede di coordinamento, di precedenti norme divenute inattuali per effetto della sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di cotone o di fiocco.

Gli articoli 19 e 20 dettano disposizioni transitorie dirette a disciplinare la prima fase di applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli. In particolare l'articolo 20 stabilisce che la restituzione dell'imposta di fabbricazione per le lamette e rispettivi manufatti e confezioni, esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi con le aliquote previste dalla normativa vigente in precedenza, per periodi diversi – rispettivamente sessanta, settantacinque e novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto – a seconda che si tratti di lamette e simili polietileniche e polipropileniche, di manufatti o di confezioni.

Sia consentito infine un breve cenno all'articolo 21 del decreto in esame. Viene prevista una minore entrata, per effetto dell'attuazione del decreto, nella misura di lire 2.500.000.000 per l'anno finanziario 1969. Tale minore entrata è compensata con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, corrispondente al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Per le motivazioni sopra esposte si raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319.

PANDOLFI. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2 le parole: fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, *sono sostituite con le parole*: fino al 31 dicembre 1969;

all'articolo 6, terzo comma, le parole: a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, *sono sostituite con le parole*: a decorrere dal 1° gennaio 1970;

dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo 6-bis:

« È prorogata sino al 31 dicembre 1971 la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonché della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni.

Sono altresì prorogate sino alla stessa data le disposizioni fiscali correlative alla sospensione, di cui al precedente comma, previste dal citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni ».